



Comando Polizia Locale

Via Marconi, 35 Stradella (PV)

tel. 0385249259

poliziale@comune.stradella.pv.it

***REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA
LOCALE DEL COMUNE DI
STRADELLA***

INDICE

TITOLO 1 – ISTITUZIONE E ORDINIAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale
- Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo
- Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo.

TITOLO 2 – ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 5 Organico del Corpo
- Art. 6 Rapporto gerarchico
- Art. 7 Attribuzioni del Comandante
- Art. 8 Attribuzioni degli Ufficiali
- Art. 9 Compiti degli addetti al Coordinamento e Controllo
- Art. 10 Compiti degli Agenti

TITOLO 3 – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 11 Modalità di accesso al Corpo
- Art. 12 Formazione di base per Agenti Allievi
- Art. 13 Qualificazioni professionali per Ufficiali e per Addetti al Coordinamento e Controllo
- Art. 14 Altri corsi di istruzione professionale.
- Art. 15 Aggiornamento professionale

TITOLO IV – UNIFORME

- Art. 16 Uniforme di Servizio
- Art. 17 Gradi e Distintivi
- Art. 18 Servizio in uniforme, eccezioni e deroghe
- Art. 19 Tessera di riconoscimento

TITOLO V – ARMA, BRACCIALI DI CONTENIMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

- Art. 20 Arma e bracciali di contenimento
- Art. 21 Strumenti di autotutela
- Art. 22 Modalità di assegnazione

TITOLO VI – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 23 Finalità generali dei servizi
- Art. 24 Servizi interni

- Art. 25 Servizi esterni
- Art. 26 Servizi appiedati
- Art. 27 Servizi a bordo di veicoli
- Art. 28 Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 29 Ordine di Servizio
- Art. 30 Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione
- Art. 31 Servizi esterni presso altre Amministrazioni.
- Art. 32 Servizi effettuati per conto di privati

TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- Art. 33 Assegnazione ed impiego del personale
- Art. 34 Guida dei veicoli ed uso degli strumenti in dotazione
- Art. 35 Prestazioni straordinarie
- Art. 36 Prolungamento del servizio
- Art. 37 Mobilitazione dei servizi
- Art. 38 Reperibilità

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 39 Norme generali – Doveri
- Art. 40 Forma: Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 41 Orari e posto di servizio
- Art. 42 Rapporti interni al Corpo
- Art. 43 Comportamento in pubblico
- Art. 44 Saluto

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 45 Norme disciplinari
- Art. 46 Casi di assenza dal servizio
- Art. 47 Accertamenti sanitari
- Art. 48 Segnalazioni di merito per gli appartenenti al Corpo
- Art. 49 Trattamento economico

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune
- Art. 52 Rinvio a disposizioni generali
- Art. 53 Abrogazioni.

TITOLO I – ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale di Stradella svolge le sue funzioni al servizio delle istituzioni democraticamente elette e dei cittadini, per garantire l'ordinata e civile convivenza, il rispetto dei doveri civici da parte dei cittadini garantendo loro l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà di cui sono titolari.
2. Il Comune di Stradella promuove un sistema integrato di sicurezza di cui il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale e al quale concorre mediante l'espletamento dei propri compiti di istituto.
3. Il Corpo di Polizia Locale di Stradella gode di autonomia gestionale in esecuzione delle direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato e nel rispetto delle leggi statali e regionali, dello Statuto del Comune di Stradella, dei regolamenti.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Stradella sono disciplinate dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla legge Regionale della Lombardia 1 aprile 2015, n. 6, Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n. 4 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento si conforma ai principi del "Codice Europeo di etica per le organizzazioni di Polizia" adottato come raccomandazione <REC (2001) 10> dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Art. 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione comunale

1. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Stradella gode di autonomia organizzativa all'interno dell'Amministrazione Comunale.
2. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui designato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono, in ambito locale, funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia. Esercitano, altresì, qualsiasi funzione prevista dalle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività del Corpo della Polizia Locale è quello del comune di Stradella, fatti salvi casi indicati dalla normativa, ed

in particolare nel caso di gestione associata/convenzionata con altri comuni e di coordinamento con le forze di polizia dello Stato.

3. Il Corpo di Polizia Locale di Stradella, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) Esercitare le funzioni indicate 7 marzo 1986 n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia e loro successive modificazioni e/o integrazioni;
 - b) Svolgere servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, anche in riferimento alla sicurezza urbana, polizia urbana, rurale, edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive e ogni altra attività regolamentata dalle leggi di Pubblica Sicurezza, le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - d) Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) Prestare servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e rappresentanza necessari all'espletamento delle attività e di compiti istituzionali del Comune;
 - f) Assicurare servizi d'ordine richiesti dall'Amministrazione comunale e fornire la scorta al Gonfalone del Comune;
 - g) Svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.
 - h) Svolgere funzioni di pubblica sicurezza ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65;
 - i) Collaborare con le altre Forze di Polizia dello Stato;
 - j) Svolgere opera di prevenzione e di educazione civica e stradale;
 - k) Collaborare allo svolgimento delle funzioni e operazioni di protezione civile.
4. Il Personale del Corpo di Polizia Locale esercita, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, le funzioni di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:
 - a) Prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) Rilevazioni tecniche ed attività di indagine relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) Esecuzione di servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) Servizi finalizzati al controllo ed alla tutela sull'uso della strada;
5. Il personale di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di Stradella esercita, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice Penale e dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65, funzioni di polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di

ufficiale di Polizia Giudiziaria, agli Ufficiali e agli addetti al coordinamento e controllo.

Il personale inquadrato nella categoria C, individuato quale “addetto al coordinamento”, pertanto titolare di specifica responsabilità, ed al quale può venire corrisposta la relativa indennità come da Ccnl, può rivestire, previa delibera di giunta comunale, la funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

6. Il personale del Corpo di Polizia Locale esercita, ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65 funzioni di pubblica sicurezza, a tal fine gli appartenenti al corpo rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di Agente di P.S. trascorsi sei mesi dall’assunzione e dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica di P.S. è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno dei requisiti indicati dalla legge.

La qualifica di P.S. è sospesa in caso di collocazione in aspettativa temporanea di un operatore del Corpo.

7. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, le funzioni ed i propri compiti istituzionali e collaborano con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Il Sindaco può sottoscrivere, nell’ambito della legislazione vigente, protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di controllo del territorio.

Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dall’Ufficio del Comandante, con funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi tecnico-amministrativi, dal quale dipendono le strutture tecnico operative.
2. Il Corpo di Polizia Locale è organizzato in Nuclei, Sezioni, Uffici a cui sono preposti i dipendenti di categoria “D” e “C” individuati dal Comandante. All’interno di Nuclei, Sezioni, Uffici possono essere incardinati dipendenti di categoria “C” – “Istruttore di Vigilanza” con funzioni di coordinamento; dette figure, non rivestono in via permanente funzioni di coordinamento e controllo, ma detengono la qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria”.

TITOLO 2 – ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5 Organico del Corpo

1. L’organico del Corpo è determinato dall’Amministrazione comunale in relazione al numero degli abitanti, agli obiettivi ed alle esigenze di servizio.
2. Esso, nell’ambito della legislazione vigente, è soggetto a revisione periodica.

Art. 6 Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle competenti autorità, nei limiti delle leggi e del loro stato giuridico.
2. Il superiore ha l'obbligo di esercitare la sua funzione di coordinamento e controllo dirigendo l'operato del personale ed assicurando, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Art. 7 Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi al Comandante spetta:
 - a) Emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi;
 - b) Disporre, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale ai vari uffici del Corpo, secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità alle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - c) Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della protezione Civile;
 - d) Mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le autorità di pubblica sicurezza ed altri enti collegati al Corpo per necessità operative.
 - e) Rappresentare il Corpo di Polizia Locale in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - f) Partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale, salvo che nel caso in cui fra i candidati vi siano persone dipendenti a tempo determinato o indeterminato in forza al Corpo di Polizia Locale di Stradella;
 - g) Rispondere al Sindaco o all'Assessore delegato dei risultati conseguiti rispetto alle direttive ricevute;
3. In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal Vice Comandante ovvero dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e, in caso di parità di grado, dal più anziano in servizio nel grado stesso;

Art. 8 Attribuzioni degli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono:

- emanare ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione e l'aggiornamento del personale;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri Enti e con le altre Forze di Polizia a livello di competenza territoriale;

Art. 9 Compiti degli addetti al Coordinamento e Controllo

Gli addetti al coordinamento e controllo curano l'esecuzione dei servizi interni ed esterni assicurandosi che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllando il comportamento degli agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 10 Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti espletano le mansioni loro affidate inerenti le funzioni d'istituto. Istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano la conoscenza di leggi e regolamenti.
2. Redigono relazioni e rapporti diretti all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
3. Predispongono atti nei settori di competenza che comportano l'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa;
4. Gli Agenti sono impiegati in attività di prevenzione, repressione e controllo in relazione alla vigente normativa.

Art. 11 Modalità di accesso al Corpo

Oltre alle norme previste dal Regolamento del Comune sono richiesti, per l'accesso a qualsiasi posto d'organico del Corpo di Polizia Locale di Stradella, i seguenti indispensabili requisiti particolari:

- a) Idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, ossia:
 - 1) Visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno e, nel caso di correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio;
 - 2) Senso cromatico e luminoso normale;
 - 3) Funzione uditiva normale;
 - 4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica, quali la magrezza o l'obesità patologica avendo come riferimento l'indice di massa corporea;
 - 5) Possesso di patente di guida di categoria A, B o superiore;
 - 6) Statura non inferiore a quella determinata da leggi o regolamenti ministeriali vigenti;
 - 7) Possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5 della l. 7 marzo 1986 n. 65;
 - 8) Dichiarazione di disponibilità al porto e all'eventuale uso dell'arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
 - 9) I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 12 Formazione di base per Agenti Allievi

I vincitori del concorso di Agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base.
Il Corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art. 13 Qualificazioni professionali per Ufficiali e per Addetti al Coordinamento e Controllo

I vincitori dei concorsi riservati ad Ufficiali e Addetti al Coordinamento e Controllo sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, specifici corsi di formazione e qualificazione professionale.

Art. 14 Altri corsi di istruzione professionale

1. Tutti gli Agenti Allievi sono addestrati al pronto soccorso sul posto.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza conferisce la qualifica di "INTERPRETE", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dall'Amministrazione comunale.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare specifici corsi organizzati dalla Regione Lombardia o altri Enti riconosciuti, volti a conseguire le seguenti qualifiche:
 - a) Istruttore di tiro;
 - b) Istruttore di tecniche operative;
 - c) Istruttore di difesa personale;Il personale che ha frequentato i predetti corsi ed ha conseguito l'abilitazione è autorizzato, previa trascrizione sul fascicolo personale, ad indossare i distintivi relativi alla specialità conseguita.

Art. 15 Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Comando mediante istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche.
2. La formazione avviene anche mediante la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari o giornate di studio.

TITOLO IV – UNIFORME

Art. 16 Uniforme di Servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto altro necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia e dalla vigente normativa in materia.
Viene stabilita annualmente, in sede di programmazione, una somma totale da suddividersi in egual parte tra il numero degli operatori, al fine di soddisfare le esigenze del personale in relazione ai capi di vestiario/buffetteria da acquistare.

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare autonomamente modifiche visibili o aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 17 Gradi e Distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 e della L. 7 marzo 1986 n. 65.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli operatori, previa autorizzazione e trascrizione sul fascicolo personale, le decorazioni al valor civile, militare, di merito, e le altre onorificenze riconosciute dallo Stato.

Art. 18 Servizio in uniforme, eccezioni e deroghe

Gli appartenenti al Corpo prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:

- su autorizzazione del Comandante;
- In momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- Quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari:
 - a) Tuta operativa da autorizzarsi in caso di avverse condizioni meteorologiche, manifestazioni pubbliche, servizi di polizia rurale ed in ogni altro caso in cui il predetto capo di vestiario risulti idoneo allo specifico servizio;
 - b) Uniforme di rappresentanza con camicia bianca e pendagli nel caso di scorta d'onore al Gonfalone del Comune e durante il servizio di vigilanza al Consiglio Comunale in forma solenne.

Sono ammesse le seguenti modifiche all'uniforme di servizio, riguardanti specifici capi di vestiario e buffetteria:

- a) Stivali tipo radiomobile da utilizzarsi durante servizi di pattuglia automontata;
- b) Polo a manica corta da utilizzarsi con l'uniforme ordinaria estiva, ovvero con uniforme operativa, in alternativa alla camicia a maniche corte, unitamente a berretto tipo baseball;
- c) Polo a manica lunga da utilizzarsi con la divisa ordinario od operativa;
- d) Cuffia invernale e scaldacollo;
- e) Buffetteria di colore nero (cinturone, porta manette, correggiolo di sicurezza e fondina);
- f) Camicia bianca maniche lunghe, in alternativa alla camicia azzurra, da utilizzarsi con uniforme ordinaria invernale.

Tenuto conto di quanto sopra il personale appartenente al Corpo dovrà assicurare l'uniformità dei capi di vestiario durante il servizio sia interno che esterno.

L'uniforme estiva dovrà essere indossata dal giorno 1° maggio di ogni anno, mentre l'uniforme invernale dovrà essere indossata dal giorno 1° ottobre di ogni anno. Nel caso in cui le condizioni climatiche creassero eccessivo disagio in relazione al cambio dell'uniforme da invernale ad estiva o viceversa, il Comandante può autorizzare il differimento o l'anticipo del cambio vestiario.

Il Comandante è autorizzato a prestare servizio in abito civile.

Art. 19 Tessera di Servizio

Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di servizio rilasciata da Regione Lombardia che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona. Il modello della tessera è quello derivante dalle disposizioni regionali in materia.

Gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con se la tessera di servizio la quale dovrà sempre essere mostrata a richiesta e comunque, prima di qualificarsi, nel caso in cui il servizio venga prestato in abito civile.

TITOLO V - ARMA, BRACCIALI DI CONTENIMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 20 Arma e bracciali di contenimento

- 1) Tutti gli appartenenti al Corpo, con qualifica di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza assegnata in via continuativa ai sensi della Legge n. 65/1986 e in attuazione del D.M. 14 marzo 1987 n. 145.
L'arma fa parte dell'uniforme e tutti i servizi esterni comportano il porto dell'arma.
- 2) L'arma deve essere portata secondo quanto stabilito dalle norme in vigore;
- 3) Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e, gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro obbligatorie presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale o altra struttura equiparata ai sensi di legge;
- 4) L'assegnatario dell'arma ne è responsabile a tutti gli effetti di legge ed è tenuto ad assicurarsi che la stessa sia in ottimo stato di manutenzione, a tal fine il Comandante del Corpo o altro personale da lui delegato, compirà periodici controlli al fine di verificare lo stato di manutenzione e la funzionalità delle armi assegnate al personale;
- 5) L'uso dell'arma di ordinanza per difesa personale e/o servizi d'istituto, e dei bracciali di contenimento, in conformità a quanto stabilito dal Codice Penale, è consentito quando sia necessario per respingere una violenza o vincere una resistenza, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti o per la persona stessa soggetta a coazione.
- 6) Solo per garantire la pubblica incolumità degli appartenenti al Corpo o della persona sottoposta a coazione, è consentito l'ammantamento dietro la schiena. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento di arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al successivo "Allegato A" Regolamento per l'Armamento del Corpo di Polizia Locale.

Art. 21 Strumenti di autotutela

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di altre armi o strumenti di autotutela previsti e consentiti dalla normativa.

Art. 22 Modalità di assegnazione

L'assegnazione al personale degli strumenti di autotutela o altre armi viene fatta in via continuativa ovvero, di volta in volta, in base alla tipologia degli stessi, previo superamento degli eventuali corsi di abilitazione previsti.

TITOLO VI – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 23 Finalità generali dei servizi

- 1) Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto di cui al precedente art. 3 al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione ed un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
- 2) Durante il servizio il personale più alto in grado, ovvero il più anziano in servizio a parità di grado, è responsabile dell'andamento del servizio stesso.
- 3) Nel caso in cui sia presente in servizio un solo operatore, lo stesso sarà destinato esclusivamente a servizi all'interno del Comando e non sarà possibile destinarlo a servizi esterni appiedati e/o automontati se non per natura di rappresentanza o collegamento con altri Enti.

Art. 24 Servizi interni

- 1) I servizi interni comprendono compiti di istituto ed attività di supporto.
- 2) A tali servizi si provvede, di norma, con personale appartenente al Corpo, dando la precedenza a quello più anziano e prioritariamente ai soggetti che presentano condizionamenti per motivi di salute.
- 3) Inoltre per attività di supporto, ovvero per attività di carattere amministrativo, si può ricorrere al supporto di personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 25 Servizio esterno

- 1) Il servizio, svolto almeno da due operatori in coppia, consiste nella presenza del personale sull'area territoriale assegnatagli.
- 2) Tutti i servizi previsti dal presente Titolo non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali spettanti agli appartenenti al Corpo e previsti dal loro Stato. In particolare, al personale spettano gli interventi in materia di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia amministrativa (polizia ambientale, ecologia, igiene, edilizia, disciplina del traffico, informazione e segnalazione per attività di competenza di altri uffici o altre Pubbliche Amministrazioni).

Art. 26 Servizi appiedati

I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico ed al controllo del centro cittadino, vengono svolti di massima in coppia e con le seguenti modalità:

- a) Regolazione manuale del traffico;
- b) Presidio degli incroci con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) Servizio mobile lungo itinerari prefissati;
- d) Servizio alle scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni;
- e) Servizio di vigilanza e controllo in occasione dei mercati settimanali o in occasione di pubbliche manifestazioni;
- f) Servizi d'ordine, scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, di scorta al Gonfalone del Comune;

Art. 27 Servizi a bordo di veicoli

- 1) I servizi a bordo di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento, nel controllo del territorio e nel pronto intervento.
- 2) Tutti gli addetti, purché muniti della patente di servizio, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per i compiti di istituto.
- 3) Il servizio consiste di norma nel controllo del territorio, fatte salve specifiche disposizioni date dal Comandante e interventi relativi alla rilevazione di incidenti stradali, pronto intervento, interventi su richiesta dei cittadini o altri enti ed amministrazioni, fermo restando le specifiche competenze degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
- 4) Durante il servizio l'Agente più alto in grado, ovvero a parità di grado l'Agente più anziano, riveste la qualifica di "Capo Pattuglia" ed è responsabile del buon andamento del servizio stesso e verso le disposizioni impartite dal Comandante.
- 5) L'Agente inferiore di grado o anzianità rispetto al "Capo Pattuglia" denominato "Autista", è responsabile del veicolo e deve condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- 6) I veicoli in dotazione al Comando Polizia Locale possono essere condotti solamente da appartenenti al Corpo in possesso di specifico titolo abilitativo; a bordo degli stessi non possono essere trasportate persone che non appartengono al Corpo se non per specifici fini di servizio quali accompagnamento di persone arrestate/fermate.

Art. 28 Obbligo di intervento e di rapporto

- 1) Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
- 2) L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
- 3) Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

- 4) Fatti salvi gli articoli 23 e 25 c. 1° del presente regolamento, l'intervento in caso di incidente stradale o di qualunque altro infortunio è obbligatorio.
Nei casi in cui non sia possibile l'intervento diretto, l'operatore deve richiedere l'intervento di altra Forza di Polizia o del competente servizio.
- 5) Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti specifici, l'operatore deve redigere sempre un rapporto di servizio per interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o opportunità di futura memoria.
- 6) Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di Comando tutti gli operatori, in servizio esterno, sono tenuti alla compilazione di una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 29 Ordine di servizio

- 1) Il Comandante, o chi lo sostituisce, dispone gli ordini di servizio indicando per ciascun operatore turno ed orario di lavoro, attività da svolgere, modalità di espletamento di servizio.
- 2) Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso.

Art. 30 Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione

- 1) Secondo la normativa vigente gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono essere distolti, anche temporaneamente, dai compiti di Istituto.
- 2) Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 punto 2 della L. 65/1986.

Art. 31 Servizi esterni presso altre Amministrazioni

- 1) Ai sensi dell'art. 4 comma 4° della L. 65/1986 e dell'art. 3 comma 3° della L.R. Lombardia 43/1985 gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati singolarmente o in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta, dalla disposizioni richiamate.
Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale secondo le modalità in essa previste.
In casi di urgenza, per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.
- 2) Ai sensi degli artt. 56, 558 e 59 C.P.P. gli operatori in possesso della qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a seguito di specifica richiesta, possono essere distaccati presso la Procura della Repubblica, ed assegnati alle Sezioni di Polizia Giudiziaria ivi costituite, presso le quali svolgeranno servizi propri della Polizia Locale, sotto la diretta dipendenza dell'Autorità Giudiziaria.

- 3) Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni o trasferte dei dipendenti.

Art. 32 Servizi effettuati per conto di privati

Il Comando Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco o da suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di Enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano solamente compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 33 Assegnazione ed impiego del personale

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 34 Guida dei veicoli ed uso degli strumenti in dotazione

Per i servizi esterni effettuati con l'ausilio di veicoli il Comandante affida, agli appartenenti al Corpo, la guida dei veicoli in dotazione. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Art. 35 Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione per necessità di servizi o degli uffici inerenti i compiti istituzionali del Corpo.

Art. 36 Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo necessario:

- A) Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- B) In situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- C) In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo di turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio;

Art. 37 Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorre, la reperibilità nelle ore libere.

Il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari, per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 38 Reperibilità

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi d'Istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39 Norme generali – Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento del Personale.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle qualifiche funzionali, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 38.

Art. 40 Forma: Cura dell'uniforme e della persona

L'impeccabilità della forma è un dovere verso il Corpo e gli altri.

Essa non è segno di inutile "esteriorità" ma rispecchia l'educazione, l'ordine interiore, la serietà e quindi l'efficienza e la capacità di una persona.

L'Agente trascurato nella persona e nell'uniforme dà l'impressione di non possedere le qualità necessarie a svolgere incarichi e servizi delicati, difficili e complessi ed è destinato, così, ai lavori più insignificanti e modesti.

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme salvo i casi previsti dall'art. 18.

1) Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

E' escluso ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Il suddetto personale deve, in particolare, curare:

- se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano raccolti ed in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperte le spalle e la fronte per consentire di portare il copricapo calzato.
- Se di sesso maschile, che la barba, i baffi ed i capelli siano corti.

E' fatto divieto:

- a) Di apportare modifiche o alterazioni ai capi dell'uniforme;
- b) Nell'espletamento del servizio l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme o comunque che siano incompatibili con la sicurezza dell'operatore.

Art. 41 Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

- 1) Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.
In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere autorizzazione ad abbandonare il posto.
- 2) Tutti gli appartenenti al corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando il servizio anche oltre l'orario ordinario o il turno prefissato.

Art. 42 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

- 1) Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di sminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio degli stessi.
- 2) L'obbedienza al superiore deve essere pronta, rispettosa e leale.

Art. 43 Comportamento in pubblico

- 1) Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
- 2) L'appartenente al Corpo, quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo il distintivo e la tessera di servizio.

Art. 44 Saluto

- 1) Il saluto reciproco fra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità, è un dovere.
Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera.
- 2) Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che effettuano regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 45 Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento generale per il personale del comune.

Art. 46 Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale da cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo possibilmente anche mediante comunicazione telefonica prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione dell'operatore.

Art. 47 Accertamenti sanitari

- 1) In caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di motivata certificazione medica.
- 2) In caso di infermità fisica irreversibile o permanente o patologia che rende inabili a servizi esterni gli operatori vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato.
- 3) L'Amministrazione precisa le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 48 Segnalazioni di merito per gli appartenenti al Corpo

- 1) Agli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal regolamento organico generale per il personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense, a seconda dell'attività svolta e dagli atti compiuti:
 - a) elogio scritto dal Comandante del Corpo;
 - b) encomio del Sindaco;
 - c) Encomio solenne del Sindaco
 - d) Croce e nastrino per meriti speciali attribuita dal presidente della Regione Lombardia, prevista per gli Operatori e per i Corpi e Servizi di Polizia Locale particolarmente distintisi per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale, connotate da particolari doti di alto valore. L'onorificenza è attribuita anche in memoria degli Operatori di Polizia Locale deceduti in servizio

e) proposta per ricompensa al valor civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo;

2) Di dette ricompense viene data comunicazione all'interessato e pubblica attestazione in occasione della cerimonia per l'anniversario di fondazione del Corpo.

Art. 49 Trattamento economico

Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, è determinato dai contratti nazionali di lavoro, integrato dalla contrattazione decentrata a livello locale.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel regolamento per il personale del Comune.

Art. 52 Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 53 Abrogazioni

Il regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 1999 è abrogato.

Il presente regolamento recepisce automaticamente le eventuali modificazioni e integrazioni di leggi, decreti, regolamenti e tutto quant'altro promulgato dal governo nazionale, regionale e provinciale in ordine ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

CAPO II – MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

Art. 5 – Modalità di porto dell'arma

Art. 6 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 7 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 – Prelevamento e deposito dell'arma

Art. 9 – Doveri dell'assegnatario

Art. 10 – Istituzione e caratteristiche dell'armeria

Art. 11 – Funzionamento dell'armeria

Art. 12 – Custodia delle armi

Art. 13 – Consegnatario e subconsegnatario delle armi

Art. 14 – Doveri del consegnatario d'armeria

Art. 15 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Art. 16 – Controlli e sorveglianza

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 17 – Addestramento al tiro

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Rinvio

Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I – GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di servizio e di difesa personale.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974 n. 110 e successive modificazioni.

Gli appartenenti al Corpo, per soli compiti di rappresentanza, possono essere dotati di sciabola.

E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche, d'epoca o precedentemente già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 8.

Il Comandante denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è

obbligatoriamente assegnata, una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante, comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché di raggiungere dal proprio domicilio, ancorché situato fuori del Comune di appartenenza, il luogo di servizio e viceversa.

Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile del reparto/ufficio, deve procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.

Ogni appartenente al Corpo al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, non può essere adibito ai servizi esterni, ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi di proprietà o in disponibilità comunale, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Art. 5 – Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna eventualmente corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettera a), e 2° del D.M. 145/1987, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 – Servizi espliciti fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell’ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con l’arma d’ordinanza.

Il Sindaco comunica al Prefetto e al Sindaco del luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 – Prelevamento e deposito dell’arma

L’arma è prelevata presso il consegnatario o sub consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all’art. 4, nel registro di cui al successivo art.12.

L’arma dev’essere immediatamente affidata al consegnatario o sub consegnatario nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione;
- 2) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- 3) all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante per i casi di cui all’art. 4.

Della riconsegna dell’arma dev’essere data immediata comunicazione all’autorità di P.S. cui l’arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso l’assegnatario ha facoltà di depositare l’arma nell’apposita armeria.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’appartenente al Corpo, può depositare l’arma, alla fine del servizio giornaliero, presso le casseforti individuali ubicate presso le sedi del Corpo in luogo sicuro e chiuso a chiave.

Art. 9 – Doveri dell’assegnatario

L’addetto al Corpo al quale è assegnata l’arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l’arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all’art.17.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell’arma sia con estranei che tra colleghi;

- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulta priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di altre persone;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10 – Istituzione e caratteristiche dell'armeria

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento; l'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore di Pavia.

La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Pavia.

L'armeria è ubicata all'interno dei locali i cui accessi siano facilmente controllabili dell'edificio del Comando del Corpo; dev'essere munita di porta blindata oppure dotata di inferriate a grate metalliche di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione dev'essere permanentemente in funzione e dev'essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

Art. 11 – Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di caricatore e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore d'ufficio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario e dal subconsegnatario.

Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.

Oltre alle armi, al munizionamento e al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositate bombolette spray al

peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'art. 53 del Codice penale.

Art. 12 – Custodia delle armi

Nel caso in cui non sia presente un locale individuato come armeria le armi in dotazione al Comando possono essere depositate nella cassaforte di Comando ubicata presso la sede del corpo.

Gli operatori in possesso della qualifica di P.S. ai quali è assegnata l'arma d'ordinanza, possono depositarla all'interno delle casseforti individuali alloggiata nella sede del Corpo.

Art. 13 – Consegnatario e sub consegnatario delle armi

Il Comandante nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso. Agli stessi è conferita la qualifica di "ARMIERE".

Art. 14 – Doveri del consegnatario d'armeria

Il consegnatario e il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 D.M. 145/1987.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 15 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante del Corpo, al consegnatario e, in sua assenza, al sub consegnatario dell'armeria.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e

comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria).

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16 – Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata dal personale di guardia presso il Comando, attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare all'interno dell'armeria attraverso la porta d'accesso.

Detto personale dovrà inoltre intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.

Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 17 – Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/1987.
